



# **COMUNE DI BONDENO**

**Provincia di Ferrara**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA, ESTETICA,  
TATUAGGIO E PIERCING**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 104 del 29 novembre 2007

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni e campo di applicazione
- Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista
- Art. 4 - Forme di esercizio imprenditoriale delle attività di acconciatore e di estetista
- Art. 5 - Abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore e  
qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista
- Art. 6 - Accertamento dei requisiti igienico-sanitari
- Art. 7 - Requisiti dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili – Norme igieniche  
e di sicurezza
- Art. 8 - La dichiarazione di inizio attività
- Art. 9 - Il subingresso
- Art. 10 - Il controllo della dichiarazione di inizio attività e della comunicazione
- Art. 11 - Inizio, sospensioni temporanee e cessazione dell'attività
- Art. 12 - Esposizione delle tariffe e degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi  
di acconciatura ed estetica
- Art. 13 - Calendario, orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatura ed  
estetica
- Art. 14 - Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing
- Art. 15 - Sanzioni e decadenza
- Art. 16 - Vigilanza
- Art. 17 - Abrogazione ed entrata in vigore

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista e le attività di servizio quali il tatuaggio ed il piercing, ovunque le stesse siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in esecuzione:
- a) alla legge 17/08/2005, n. 174, al D.L. 31/01/2007, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 02/04/2007, n. 40 per l'attività di acconciatore;
  - b) alla legge 04/01/1990, n. 1, alla Legge regionale 04/08/1992, n. 32, modificata dalla L.R. 03/03/1993, n. 12, al D.L. 31/01/2007, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 02/04/2007, n. 40 per l'attività di estetista;
  - b) alla deliberazione della Giunta Regionale 11/04/2007, n. 465 per quanto attiene l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.

**Art. 2**  
**Definizioni e campo di applicazione**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
- a) per attività di “acconciatore” l'attività professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti sopra descritti, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
  - b) per attività di “estetista” l'attività professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente le prestazioni ed i trattamenti indicati dall'art. 1 della legge n. 1/90 ovvero tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.  
Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla citata legge n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/1986, n. 713 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Sono compresi i centri per l'abbronzatura o solarium, la sauna, la ginnastica estetica, il massaggio estetico, anche con le metodiche definite “massaggio shiatsu”, il disegno epidermico o trucco semipermanente, l'attività di onicotecnica.  
Per “centro di abbronzatura” o “solarium” s'intende l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, anche se funzionanti a gettone con la presenza di operatori professionali.

Per attività di “ginnastica estetica” e “massaggio estetico” s’intendono le attività finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo.

Per attività di “disegno epidermico” o “trucco semipermanente” s’intendono i trattamenti duraturi ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo.

- c) per attività di “tatuaggio”, l’inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle (tatuaggio ornamentale);
  - d) per attività di “piercing” la perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli metallici o altri oggetti.
2. Non rientrano nell’attività di estetista e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
- a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione, massaggiatore sportivo, podologo, rientranti fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
  - b) le attività di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25/02/2000, n. 13.

### **Art. 3**

#### **Modalità di svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista**

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate in luogo pubblico o privato, presso il domicilio dell’esercente, in appositi locali, separati e distinti, anche se adiacenti o comunicanti, da quelli in cui vengono esercitate altre attività, che rispondano ai requisiti stabiliti dall’art. 7, ovvero in apposita sede designata dal committente nelle ipotesi previste dal comma 3.
2. E’ vietato l’esercizio delle attività in forma ambulante o di posteggio.
3. Le prestazioni in luogo diverso dai locali destinati all’esercizio dell’attività sono ammesse nei seguenti casi:
  - a) in modo saltuario ed eccezionale, esclusivamente presso il domicilio del committente nei casi di grave e totale impedimento fisico del cliente, da parte dei titolari delle imprese che risultano esercitare legittimamente l’attività, o da loro personale dipendente incaricato, a condizione che ciò avvenga nel normale orario di lavoro;
  - b) nelle sedi in cui si svolgono manifestazioni inerenti la moda e lo spettacolo.
4. Le attività possono essere svolte presso il domicilio dell’esercente, qualora il richiedente dichiara di consentire i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all’esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma precedente e nell’ipotesi che l’esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via, è fatto obbligo ai titolari delle imprese

autorizzate di apporre all'esterno, ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.

6. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte congiuntamente nella medesima sede con ingresso, servizi e sala di attesa in comune, ma in distinti e separati locali:
  - a) da imprese autonome titolari di singole e diverse attività (*Centri integrati*);
  - b) mediante una delle forme di società previste dal Codice Civile;
  - c) da una impresa individuale.In tutti i casi di cui alle lettere a), b) e c) è necessario il possesso dei requisiti professionali e dei requisiti di cui al successivo articolo 7.
7. E' consentito l'esercizio di acconciatura e/o di estetica:
  - nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
  - negli istituti di estetica medica, istituti di bellezza, profumerie, alberghi, palestre, clubs, circoli privati e in qualsiasi altro luogo, sempre nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
8. Una stessa impresa può svolgere nel proprio esercizio, oltre l'attività principale di acconciatore, l'attività secondaria di estetista, sempreché l'attività principale continui ad essere svolta.  
L'attività secondaria di estetista:
  - non potrà avere un ingresso indipendente, diverso da quello dell'attività principale, né potrà essere esercitata in orario diverso da quello dell'attività principale di acconciatore;
  - potrà cessare, ma non potrà essere disgiunta da quella principale in caso di trasferimento di sede o di subingresso.

#### **Art. 4**

##### **Forme di esercizio imprenditoriale delle attività di acconciatore e di estetista**

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate da tutte le imprese, siano esse individuali o in forma societaria.

#### **Art. 5**

##### **Abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore e qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista**

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire l'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 174/05.
2. Lo svolgimento dell'attività di estetista è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1/90.
3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore o di

estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente dell'impresa o di un soggetto non stabilmente inserito nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui alla legge n. 174/05 o della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1/90.

4. In deroga al precedente comma è consentito alla stessa impresa esercitata in forma individuale di essere titolare di un ulteriore esercizio presso stabilimenti militari, istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena quando svolte a favore delle persone che conducono vita in comune nel proprio ambito.
5. I soci partecipanti al lavoro, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso dell'abilitazione o della qualifica di cui ai commi 1 e 2, operano sotto la diretta responsabilità dei soggetti in possesso del requisito professionale.
6. Sono fatti salvi i requisiti che determinano l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n. 443.

#### **Art. 6**

#### **Accertamento dei requisiti igienico-sanitari**

1. All'accertamento dei requisiti di cui al successivo articolo 7 provvede il competente Servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che rilascia il parere igienico sanitario direttamente al richiedente e ne trasmette copia al Comune.
2. La richiesta di parere deve essere presentata al Comune che provvederà ad inviarla entro 5 giorni al competente Servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:
  - a) planimetria dell'esercizio sottoscritta dal richiedente, in scala adeguata, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza e la disposizione degli arredi. Nel caso di attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente la planimetria dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale;
  - b) relazione tecnica sottoscritta dal richiedente, contenente i seguenti elementi:
    - stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
    - elenco e descrizione delle caratteristiche delle apparecchiature utilizzate con dichiarazione di conformità ai requisiti di legge;
    - descrizione dei procedimenti tecnici usati e dei trattamenti eseguiti.
3. La planimetria dell'esercizio e la relazione tecnica, debitamente vistate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, dovranno essere allegate al parere rilasciato al richiedente e alla copia riservata al Comune.

4. L'attività non potrà essere iniziata senza l'acquisizione di detto parere.
5. Qualora per i locali in cui si intende esercitare l'attività sia stato rilasciato da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune il provvedimento autorizzatorio unico di cui al D.P.R. n. 447/98 contenente un titolo abilitativo edilizio, il parere igienico sanitario rilasciato dal competente Servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale nell'ambito del procedimento ha validità anche agli effetti della presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 8 qualora non siano state presentate varianti sostanziali successive (es. per modifiche di volumi e di rapporti aeroilluminanti).  
In tal caso la richiesta del parere igienico sanitario allegata alla domanda del provvedimento autorizzatorio unico deve essere corredata dalla documentazione in duplice copia di cui al precedente comma 2; Lo Sportello Unico per le Attività Produttive trasmetterà copia del parere igienico sanitario ricevuto dall'Azienda Unità Sanitaria Locale al richiedente e copia al Servizio Comunale competente al ricevimento della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 8.

### **Art. 7**

#### **Requisiti dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili – Norme igieniche e di sicurezza**

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista gli esercizi devono rispettare le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché quelle in materia di inquinamento acustico, ambientale, di prevenzione e sicurezza.
2. I locali che costituiscono l'esercizio, le attrezzature e le suppellettili impiegate nello svolgimento dell'attività, le caratteristiche tecniche degli apparecchi e dei macchinari utilizzati, i procedimenti tecnici usati, devono essere conformi ai requisiti ed alle norme igieniche e di sicurezza di seguito indicati.

#### **a) Requisiti dei locali**

1. Per i locali da adibire allo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista sono fissate le seguenti superfici minime:
  - a) Acconciatura: mq. 10 per un posto di lavoro e mq. 4 per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" la poltrona attrezzata davanti allo specchio.
  - b) Estetica: mq. 14. Nel caso il laboratorio sia suddiviso in più reparti o box la superficie di ogni ambiente non può risultare inferiore a mq. 5, fermo restando che la loro superficie complessiva non può risultare inferiore a mq. 14.  
L'attività secondaria di estetista esercitata presso un esercizio di acconciatore dovrà essere svolta in apposito reparto o box della superficie non inferiore a mq. 4.
2. Dal computo della superficie minima di cui al comma 1 devono essere esclusi i locali accessori quali ingressi, servizi, ripostigli, sale o zone di attesa, ecc. o i locali

o le zone destinate ad attività complementari.

3. I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatura ed estetica devono:
  - essere separati e distinti, anche se comunicanti, da quelli in cui vengono svolte altre attività;
  - avere un'altezza e una superficie finestrata non inferiori a quanto previsto nel vigente Regolamento Edilizio.
4. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio della professione devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non direttamente comunicanti e dotati di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività.
5. Gli esercizi per l'attività di estetista, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente, debbono essere dotati di idonea ed apposita sala o reparto di attesa.
6. Non è ammesso il subingresso nelle attività che siano esercitate presso il domicilio dell'esercente in locali non rispondenti ai requisiti previsti dal presente articolo.
7. Nei locali ad uso dell'esercizio dell'attività e in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di metri 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.
8. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.
9. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di appositi contenitori, ed essere adeguatamente aerati naturalmente o artificialmente per un facile e rapido ricambio d'aria.
10. Ogni esercizio deve essere provvisto di almeno un idoneo servizio igienico proprio ad uso promiscuo degli addetti all'attività e degli utenti, munito di antibagno con le caratteristiche previste dalle norme e disposizioni vigenti in materia. I servizi igienici ciechi sono ammessi solo se dotati di aerazione forzata con canalizzazione portata preferibilmente oltre il tetto che consenta almeno 10 ricambi aria/ora e temporizzatore a tre minuti. Esclusivamente per gli esercizi in attività e regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio igienico può essere anche esterno all'attività, ovvero non collegato fisicamente all'esercizio, purché nelle immediate vicinanze e ad uso esclusivo dell'esercizio.
11. Gli impianti installati devono essere conformi alle disposizioni contenute nella legge 3 marzo 1990, n. 46.

12. I locali di lavoro e quelli accessori devono ottemperare alle norme generali di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19/03/1956, n. 303 e al D.Lgs.n. 19/09/1994, n. 626.
13. I locali da adibire all'esercizio dell'attività oggetto di nuova costruzione, ristrutturazione e mutamento di destinazione d'uso, dovranno essere adeguati alla vigente normativa riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di favorire l'accesso alle persone parzialmente abili.
14. Nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al precedente comma 1; qualora la superficie dei locali da adibire all'esercizio dell'attività di acconciatura risulti inferiore a mq. 10 è consentito l'esercizio dell'attività per un solo posto di lavoro.
15. Non è ammesso il subingresso in locali non rispondenti ai requisiti previsti dal presente regolamento, ad eccezione dell'adeguamento alla normativa vigente riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche quando il subentrante non apporti modifiche ai locali.
16. E' invece ammesso il subingresso negli esercizi in attività e regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento dotati di servizio igienico all'esterno dell'attività quando il subentrante non apporti modifiche ai locali.

#### **b) Requisiti delle attrezzature e delle suppellettili**

1. Tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie.
2. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria, possibilmente a perdere, in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero di lavoranti, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
3. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di acconciatura debbono essere dotati di sedili rivestiti di materiale impermeabile.

#### **c) Norme igieniche e di sicurezza**

1. Ai titolari delle imprese autorizzate incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche e di sicurezza anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
  - a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia;
  - b) gli strumenti taglienti e acuminati da utilizzare direttamente sulla cute devono garantire le migliori condizioni di asepsi e successivamente devono essere

- conservati in luoghi non esposti a contaminazione ambientale. Gli strumenti in plastica, legno e quelli che vengono direttamente a contatto con la cute devono essere detersi ed immersi in soluzione disinfettante. Lime lamette e aghi dovranno essere del tipo monouso;
- c) le tinture, i fissanti e gli altri cosmetici impiegati, devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;
  - d) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da abbondanti areazioni dell'ambiente;
  - e) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, è vietato l'uso di fiamme libere;
  - f) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro pulito e possibilmente di colore chiaro.

### **Art. 8**

#### **La dichiarazione di inizio attività**

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore e di estetista, il trasferimento della sede, le modifiche da apportare all'esercizio soggette a titolo abilitativo edilizio, l'ampliamento dell'esercizio mediante l'acquisizione di nuovi locali e la variazione del numero dei posti di lavoro per l'attività di acconciatore, sono soggetti alla presentazione al Comune della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241 così come modificato dalla legge n. 80/2005.
2. La dichiarazione di inizio attività è valida per il dichiarante e per i locali in essa indicati.
3. La dichiarazione di inizio attività deve essere redatta in due originali, uno per il Comune e uno per il soggetto dichiarante, e deve contenere:
  - generalità del dichiarante (nome cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
  - ragione sociale, sede legale e numero di codice fiscale dell'eventuale organismo societario rappresentato;
  - ubicazione dei locali da destinare all'esercizio dell'attività (via e numero civico - frazione);
  - dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle Autorità competenti nei locali destinati all'esercizio dell'attività nel caso essa venga svolta presso il domicilio dell'esercente.
4. Nella dichiarazione di inizio attività il titolare o il legale rappresentante della società dichiara:
  - a) il possesso dei requisiti professionali relativi all'attività che intende svolgere di cui all'art. 5;
  - b) la conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi;
  - c) il rispetto delle norme ambientali (scarichi idrici, rumori, emissioni in atmosfera);
  - d) la conformità dell'esercizio e dell'attività ai requisiti di cui all'art. 7;
  - e) di essere in possesso del parere igienico-sanitario rilasciato dal competente

- Servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, oppure, di aver presentato richiesta di detto parere;
- f) il possesso del permesso o carta di soggiorno rilasciato dalle competenti Autorità per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.
5. Devono essere comunicate al Comune entro 30 giorni dal loro verificarsi:
- a) la variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento della sede dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso, corredata da copia dell'atto di modifica prescritto al codice civile;
  - b) la modifica della compagine sociale, corredata, se necessario, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
  - c) la variazione delle persone in possesso del requisito professionale corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte dei nuovi soggetti.

## **Art. 9** **Il subingresso**

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di un esercizio di acconciatore o di estetista è soggetto a comunicazione da presentare al Comune ed è consentito a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5.
2. Il cessionario può iniziare l'attività dopo la presentazione al Comune della comunicazione di cui al precedente comma quando subentra senza apportare modifiche ai locali; in tal caso non è richiesto il parere igienico sanitario a condizione che dichiari che non sono intervenute variazioni.
3. Qualora il subentrante effettui modifiche ai locali l'attività non potrà essere iniziata senza l'acquisizione del parere igienico-sanitario.
4. La comunicazione deve essere redatta in due originali, uno per il Comune e uno per il soggetto dichiarante, e deve contenere quanto indicato ai commi 3 e 4 del precedente articolo 8 ed essere corredata dall'atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
5. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività, previa presentazione della comunicazione, a condizione che l'attività sia svolta da persona in possesso dei requisiti professionali.
6. Qualora non venga acquisito il requisito professionale entro cinque anni dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Detto termine è prorogato su richiesta motivata dell'interessato, quando il ritardo non risulti a lui imputabile.

7. Negli esercizi gestiti secondo le previsioni di cui all'articolo 3 comma 6 lettera b), il titolare può cedere i diversi rami d'azienda che pertanto possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

#### **Art. 10**

##### **Il controllo della dichiarazione di inizio attività e della comunicazione**

1. Qualora la dichiarazione di inizio attività o la comunicazione sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al dichiarante entro sette giorni dalla ricezione indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissa un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla rettifica o al completamento, trascorso il quale, senza che l'interessato abbia provveduto, la dichiarazione o la comunicazione viene trasmessa agli atti di archivio, previo avviso.
2. Qualora venga richiesta l'integrazione ai sensi del comma 1, l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorso il termine previsto dall'art. 19, comma 2 della legge n. 241/90 decorrente dalla data di integrazione o di completamento.

#### **Art. 11**

##### **Inizio, sospensioni temporanee e cessazione dell'attività**

1. L'attività dell'esercizio deve essere avviata entro il termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività per nuova apertura o trasferimento di sede, salvo proroga di massimo ulteriori tre mesi in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
2. In caso di subingresso, il cessionario deve avviare l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, salvo comprovati casi di forza maggiore.
3. La chiusura temporanea degli esercizi di acconciatura ed estetica è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.
4. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione.

#### **Art. 12**

##### **Esposizione delle tariffe e degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di acconciatura ed estetica**

1. I titolari delle attività di acconciatura ed estetica hanno l'obbligo di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
  - le tariffe delle prestazioni e dei trattamenti praticati;

- gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio.

### **Art. 13**

#### **Calendario, orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatura ed estetica**

1. Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per l'attività di acconciatore e di estetista sono stabiliti dal Sindaco con proprio atto, previo parere non vincolante delle Organizzazioni di categoria.

### **Art. 14**

#### **Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing**

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è subordinato alla presentazione al Comune della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241 così come modificato dalla legge n. 80/2005.
2. Dette attività devono essere esercitate in locali aventi le caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta Regionale 11/04/2007, n. 465; è vietato il loro esercizio in forma ambulante.
3. Per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing gli operatori dovranno osservare le Linee guida concernenti le *"Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing"* approvate dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale 11/04/2007, n. 465.
4. Gli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing dovranno frequentare appositi corsi di formazione organizzati dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 11/04/2007, n. 465;
5. Gli esercenti l'attività di tatuaggio e di piercing, per poter procedere agli interventi, dovranno acquisire il consenso del soggetto che chiede la prestazione, dopo aver dato ogni adeguata informazione sulle modalità e sui rischi connessi all'esecuzione del tatuaggio o del piercing richiesto.
6. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio o di piercing sia un minore di età, essendo in gioco l'integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore e il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 e i 18 anni, trattandosi di interventi considerati a basso rischio sanitario. Il consenso prestato sarà valido nei limiti in cui si aggiunga alla volontà del minore e non superi i limiti individuati con riferimento ai maggiori di età.
7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già esercitano le attività di tatuaggio e di piercing devono presentare al Comune, entro

un anno dalla data suddetta, una comunicazione contenente la dichiarazione di essere a conoscenza e di osservare le Linee guida concernenti le *“Indicazioni tecniche per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing”* approvate dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2007, n. 465, e di aver frequentato, o di impegnarsi a frequentare qualora non istituito, il corso di formazione di cui al comma 4. Nella comunicazione l’esercente dovrà dichiarare di aver acquisito il parere igienico-sanitario di al precedente articolo 6.

8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del presente regolamento:
- art. 6 - “Accertamento dei requisiti igienico-sanitari”
  - art. 8 - “La dichiarazione di inizio attività”
  - art. 9 - “Il subingresso”
  - art. 10 - “Il controllo della dichiarazione di inizio attività e della comunicazione”
  - art. 11 - “Inizio, sospensioni temporanee e cessazione dell’attività” ad eccezione del comma 3
  - art. 15 - “Sanzioni e decadenza”
  - art. 16 - “Vigilanza”.

#### **Art. 15 Sanzioni e decadenza**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12 della legge 04/01/1990, n. 1, e dall'art. 5 della Legge 17/08/2005, n. 174, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 75,00 a €. 450,00 secondo la disciplina prevista dal *“Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e a quelle dei dirigenti/responsabili di settore”* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26 giugno 2003.
- 1.bis Alla violazione dell'art. 14, comma 6, consegue oltre la sanzione principale prevista al comma 1, la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio.
2. Il titolare di un'attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing decade dall'esercitare detta attività quando:
- a) l'attività del nuovo esercizio non venga avviata entro il termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, salvo proroga di massimo ulteriori tre mesi in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
  - b) in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, salvo comprovati casi di forza maggiore;
  - c) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
  - d) vengano a mancare i requisiti professionali di cui all'articolo 5 per le attività di acconciatore e di estetista.
  - e) nei casi di cui all'art. 9, commi 5 e 6, Il subentrante per causa di morte non in

possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 alla data di acquisto del titolo che abbia iniziato l'attività a mezzo di persona in possesso di tale requisiti, non acquisisca il requisito professionale entro cinque anni dalla data predetta, salvo proroga concessa su richiesta motivata dell'interessato, quando il ritardo non risulti a lui imputabile.

3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività e nei casi di cui alle lettere c) – d) – e) del precedente comma 2. il Dirigente del competente settore comunale ordina la chiusura dell'esercizio.

### **Art. 16 Vigilanza**

1. Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica ed il personale ispettivo dell'Azienda Sanitaria Locale, incaricati alla vigilanza delle attività disciplinate dal presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono dette attività.

### **Art. 17 Abrogazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna estetista e mestieri affini adottato con provvedimento consiliare n. 4 del 10.01.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.